

L'esame di maturità 2025/2026

dott.ssa Flaminia Giorda
coordinatrice nazionale servizio ispettivo MIM



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**L'esame di maturità
nel d.l. n. 127/2025
(convertito con modificazioni
dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164)**





Il decreto legge n. 127/2025

convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164

L'**articolo 1** del **decreto-legge 9 settembre 2025 , n. 127** convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, (d'ora in poi, decreto-legge n. 127/2025) rubricato *Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione*, prevede diverse misure, tra cui una serie di **modifiche al d. lgs. 62/2017**, che riguardano diversi aspetti dell'esame che conclude i percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.



Struttura dell'articolo 1 del decreto legge n. 127/2025

- i commi 1 e 2 riguardano l'esame di maturità
 - il comma 3 riguarda gli esami integrativi (modifiche al d. lgs. 226/2005)
 - il comma 4 riguarda i compiti dell'INVALSI (modifica al d. lgs. 213/2009, comunicazione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove del grado 13)
 - il comma 5 riguarda l'elaborato critico degli anni non terminali (modifica della legge 150/2024)
 - il comma 6 riguarda la ridenominazione dei PCTO in “formazione scuola-lavoro” (modifica della legge 145/2018)
 - i commi 7 e 8 riguardano la formazione specifica per i commissari dell'esame di maturità
-

Una nuova denominazione (art. 1 c. 1 e c. 2)

*L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è **denominato** «esame di maturità». (comma 1)*

*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è **sostituita** dalla seguente: «esame di maturità». (comma 2)*

Il ritorno di questo termine “storico”, mai davvero abbandonato nell’uso comune, si inserisce nella riformulazione del comma 1 dell’articolo 12 del d. lgs. 62/2017, che concerne “**Oggetto e finalità dell’esame**”.

Non si tratta dunque di una questione puramente **nominalistica**.

Un esame “di maturità”

«L'esame **di maturità** verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e **valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona**» (nuova formulazione dell'art. 12 comma 1 del d. lgs. 62/2017)

Si prospetta dunque una valutazione che è chiamata a considerare, oltre a conoscenze, abilità e competenze, anche aspetti più complessi e trasversali come **maturità, autonomia, responsabilità**.



La funzione orientativa

«L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni»

(nuova formulazione dell'art. 12 comma 1 del d. lgs. 62/2017)

La funzione orientativa, già presente nella formulazione originaria del comma, è rafforzata attraverso la finalizzazione “a sostenere scelte consapevoli”.



La formazione scuola-lavoro

La riformulazione del comma 2 dell'articolo 12 d. lgs. 62/2017: *“In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di maturità **tiene conto anche** della partecipazione alle attività di **formazione scuola-lavoro**, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* recepisce la nuova denominazione degli ex “percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento – PCTO (contenuta nel comma 6, come visto nella slide 3).

La formazione scuola-lavoro

Ecco il comma dedicato: *All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente: «784-octies. **Fermi restando** gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 **sono ridenominati** «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.*

In questo caso, quindi, cambia solo la denominazione.

L'educazione civica

Sempre nell'articolo 12 del d. lgs. 62/2017, al comma 3 il riferimento all'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" è sostituito con quello all'Educazione civica: **«L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92»**.

Attenzione all'espressione: **“le competenze maturate”** (nel testo previgente erano “le attività svolte”); evidentemente esse rivestono un ruolo importante nella maturazione personale che l'esame è chiamato a verificare.

Ritroviamo la stessa espressione nel comma 9 dell'art. 17, dedicato al colloquio: **«La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curriculum d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe»**.

Commissioni più snelle

La modifica dell'articolo 16 comma 4 prevede che: *«Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da **due** membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da **due** membri interni, **affidenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**»*. La norma:

- riduce il numero dei commissari
 - prevede uno specifico decreto ministeriale che identifichi le aree disciplinari cui le discipline affidate ai commissari afferiscono (si ricorda che il precedente dm relativo alle aree disciplinari era il n. 319 del 2015)
-



Validità dell'esame

All'articolo 17 del d. lgs. 62/2017 è aggiunto il comma 2- bis:

«2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2».

La disposizione, più volte annunciata dal Ministro, mira a contrastare il fenomeno dei candidati che si rifiutano di sostenere la prova orale.

Essa è richiamata nell'art. 2 comma 2 del dm 13/2026 (decreto materie).

Il “decreto materie”

La riformulazione del comma 7 del medesimo articolo 17 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (il cosiddetto “**decreto materie**”, da emanare **entro il mese di gennaio**) l'individuazione:

- delle discipline **oggetto della seconda prova**, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio
- dell'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio
- delle **quattro discipline oggetto del colloquio** d'esame
- delle modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio

È importante sottolineare che **per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.**



Un colloquio concentrato su 4 discipline

Il comma 9 dell'articolo 17 del d. lgs. 62/2017, dedicato al colloquio, è stato profondamente ripensato.

Mentre in passato la commissione era chiamata a scegliere un “materiale” (testi, documenti, esperienze, progetti, problemi) l'analisi del quale costituiva l'avvio del colloquio, che verteva su tutte le discipline per le quali avevano titolo i commissari, ora la norma prevede:

*«Il colloquio si svolge sulle **quattro discipline** individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di **verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare** le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il **grado di responsabilità e maturità raggiunto**.»*



Un colloquio che mira a valorizzare lo sviluppo integrale della persona

Dunque *«Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché **del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità** raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona».*

È evidente che, nella prospettiva di un colloquio in grado di cogliere e valorizzare maturazione personale, autonomia, responsabilità, impegno che tenga conto sia dell'intero percorso di studio che delle esperienze e azioni dell'extra-scuola, il **Curriculum dello studente** assume una particolare rilevanza.



Le novità relative al punteggio integrativo

Il comma 5 dell'articolo 18 del d. lgs. 62/2017 prevedeva la possibilità di assegnare un punteggio integrativo fino a 5 punti al candidato che avesse almeno trenta punti di credito scolastico un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno a cinquanta punti.

Il punteggio integrativo è stato profondamente modificato: il comma 5 citato recita infatti ora: «*La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un **massimo di tre punti** ove il candidato abbia ottenuto un **punteggio complessivo di almeno novanta punti**, tra credito scolastico e prove d'esame*».



La formazione per i commissari d'esame

Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge prevede stanziamenti di fondi, a decorrere dall'anno 2026, *«anche per la **formazione** specifica dei docenti aventi titolo alla nomina quali componenti delle commissioni degli esami di maturità».*

A norma del comma 8, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 *«costituisce **titolo preferenziale** per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7».*

Il dm n. 13 del 29 gennaio 2026

La scelta delle discipline e le modalità di conduzione del colloquio





La scelta delle discipline

Il comma 1 dell'articolo 1 rimanda alle tabelle allegate al dm che individuano:

- le discipline oggetto della seconda prova scritta dell'esame di maturità - a eccezione degli istituti professionali del vigente ordinamento per i quali le seconde prove vertono sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati
 - le quattro discipline oggetto del colloquio d'esame, ferme restando le specifiche indicazioni relative agli istituti professionali del vigente ordinamento.
-



Il colloquio

L'articolo 2 è dedicato al colloquio:

comma 1 richiama le specifiche norme contenute nel d.lgs. 62/2017;

comma 2 articolazione del colloquio

comma 3 l'elaborato critico per chi è ammesso con il 6 in comportamento


comma 4 disciplina CLIL

comma 5 colloquio dei candidati con disabilità e DSA

comma 6 indicazioni specifiche per EsaBac/EsaBac techno

comma 7 punteggio e sua attribuzione

comma 8 indicazioni generali sullo svolgimento del colloquio



Il colloquio - articolazione

Il colloquio

- **inizia a partire da una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale**, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente
 - **prosegue con la proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline** di cui all'art. 1, co.1, lettera b), al fine di evidenziare il grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato in ordine all'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e alla **capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze** acquisite per **argomentare in maniera critica e personale**
-



Il colloquio - articolazione

- nel corso del colloquio il candidato analizza criticamente e correla al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, **le esperienze svolte nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro**, con riferimento al complesso del percorso effettuato
 - [*il colloquio*] verifica le **competenze di educazione civica**, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, come definite nel curricolo d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe
 - nell'ambito del colloquio viene effettuata la **discussione degli elaborati** relativi alle prove scritte
-



Il colloquio – elaborato critico

Nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del **comportamento** pari a **sei decimi**, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione di un **elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale**, assegnato dal consiglio di classe.



Il colloquio – disciplina CLIL

Nell'ambito del colloquio possono essere accertate le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, **qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di commissario interno.**



Il colloquio – candidati con disabilità e DSA

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'**articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.**



Il colloquio – EsaBac/EsaBac techno

Si rinvia ai decreti specifici: decreti ministeriali 8 febbraio 2013, n. 95, e 4 agosto 2016, n. 614, come modificati e integrati dai decreti ministeriali 24 aprile 2019, n. 384, e 2 agosto 2022, n. 209.


Il presidente della commissione può autorizzare la collaborazione di personale esperto per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico



Il colloquio – EsaBac/EsaBac techno

Si rinvia ai decreti specifici: decreti ministeriali 8 febbraio 2013, n. 95, e 4 agosto 2016, n. 614, come modificati e integrati dai decreti ministeriali 24 aprile 2019, n. 384, e 2 agosto 2022, n. 209.

Il presidente della commissione può autorizzare la collaborazione di personale esperto per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico



Il colloquio – conduzione

La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, **valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali e la dimensione pluridisciplinare e interdisciplinare.**



Il colloquio – conduzione

Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto del **percorso didattico effettivamente svolto**, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle **iniziative di personalizzazione** eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
